



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Roma, 30 giugno 2022

Delibera n. 2/2022

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, recante “*Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e s.m.i., recante “*Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, che trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di seguito denominata “SNA”;

VISTA la delibera 16 marzo 2018, n. 1, che disciplina l’organizzazione interna e il funzionamento della SNA, registrata dalla Corte dei conti, il 10 maggio 2018, reg.ne prev. n. 998;

VISTO la delibera 14 dicembre 2018, n. 9 e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 relativi all’istituzione e disciplina dell’Albo dei docenti;

RAVVISATA la necessità di procedere a una razionalizzazione della disciplina relativa al conferimento degli incarichi di docenza di breve durata, prevedendo un Registro dei docenti articolato in due sezioni, in sostituzione dell’Albo dei docenti;

SENTITO il Segretario Generale;

DELIBERA

Art. 1

Registro dei docenti

1. È istituito il Registro dei docenti per il conferimento degli incarichi di docenza di breve durata ai sensi dell'art. 14, co.1, lett. c), del d.P.R. n. 70/2013, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali della SNA. Esso è articolato in Ambiti tematici corrispondenti alle seguenti Aree didattiche e scientifiche:
 - a) Analisi delle politiche pubbliche;
 - b) Diritto;
 - c) Economia, contabilità e statistica;
 - d) Management pubblico e innovazione digitale;
 - e) Metodologie didattiche, dell'apprendimento e della comunicazione.
2. I docenti con incarico di breve durata svolgono esclusivamente attività didattica in specifici moduli formativi nell'ambito di corsi programmati e approvati dal Presidente.
3. Ove le Aree citate al comma 1 siano successivamente integrate o modificate gli Ambiti tematici ne tengono automaticamente conto.

Art. 2

Iscrizione al Registro dei docenti

1. Al fine di consentire la più ampia e qualificata partecipazione, l'iscrizione al Registro dei docenti è regolata da un avviso di selezione pubblica, pubblicato sul sito istituzionale della SNA e di cui viene assicurata la diffusione attraverso i canali web e altri idonei canali modalità, anche a diffusione internazionale, aperto in via continuativa alle manifestazioni di interesse dei soggetti in possesso dei requisiti in esso previsti.
2. Possono partecipare alla selezione pubblica, per una sola Area didattica e scientifica: dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti - provenienti sia dal mondo pubblico che dal mondo privato - con comprovate competenze negli ambiti disciplinari corrispondenti alle Aree didattiche e scientifiche sopra indicate.
3. Le manifestazioni di interesse sono vagliate secondo i seguenti criteri:
 - a. congruenza dell'attività professionale, scientifica e didattica del candidato con l'ambito disciplinare dell'Area per la quale concorre;
 - b. rilevanza e continuità temporale dell'attività didattica svolta;
 - c. rilevanza dell'attività scientifica svolta (limitatamente a pubblicazioni, studi e relazioni in occasione di convegni)

- d. rilevanza delle esperienze acquisite nel mondo delle imprese pubbliche e private.
4. Il Registro dei docenti si compone di due distinte sezioni.
 - a. L'accesso alla prima sezione avviene a seguito di giudizio di idoneità dei candidati, espresso dal Responsabile di Area con specifico riferimento a massimo due temi strettamente attinenti a corsi previsti dalla PAF della SNA. Viene data comunicazione all'interessato dell'idoneità all'iscrizione alla prima sezione.
 - b. L'accesso alla seconda sezione avviene a seguito di verifica positiva da parte del Responsabile di Area valutato il positivo svolgimento di attività didattica presso la SNA per un numero di ore maggiore di 4 nell'arco dell'anno solare e in presenza di una valutazione positiva da parte dei discenti. La seconda sezione viene pubblicata sul sito istituzionale della SNA. Le candidature valutate positivamente sono proposte al Presidente per l'approvazione e il conseguente inserimento nei corrispondenti Ambiti tematici del Registro, in ordine strettamente alfabetico.
 5. Il Registro dei docenti della SNA entrerà in vigore a decorrere dall'1 luglio 2022.
 6. In fase di prima applicazione, gli iscritti all'Albo di cui alla delibera 14 dicembre 2018, n. 9 sono inseriti di diritto nella prima sezione del Registro.

Art. 3

Funzionamento del Registro dei docenti

1. L'iscrizione al Registro dei docenti ha validità per un triennio, al termine del quale l'interessato dovrà presentare una nuova domanda. Il Registro è aggiornato con cadenza almeno semestrale.
2. L'inserimento nel Registro non costituisce diritto al conferimento dell'incarico. Il Registro non opera per il conferimento degli incarichi di docenza per i corsi di formazione obbligatoria per la carriera prefettizia e la carriera diplomatica.
3. I docenti di breve durata sono incaricati dal Presidente, su proposta del Coordinatore del Dipartimento interessato, tra i nominativi iscritti al Registro.
4. In caso di necessità e urgenza, su proposta motivata del Coordinatore del Dipartimento interessato, il Presidente può conferire incarichi per non più di 4 ore complessive nello stesso anno solare a soggetti non inseriti nel Registro relativamente a testimonianze e docenze singole su temi tecnici e specialistici.
5. Il Coordinatore del Dipartimento può, d'intesa con il responsabile del corso e previa informativa al Presidente, attivare una docenza da parte di esperti della materia non iscritti al Registro nel caso si tratti di personalità di spicco del mondo delle istituzioni pubbliche e private.

Art. 4

Abrogazioni e disposizioni finali

1. La presente delibera sostituisce ed abroga gli articoli 7, 8 e 9 della delibera 14 dicembre 2018, n. 9.
2. L'utilizzo a qualsiasi titolo e fine della denominazione docente della Scuola nazionale dell'amministrazione, o di qualsiasi altra definizione a essa assimilabile, deve essere esplicitamente autorizzata dalla SNA, pena l'esclusione dal Registro dei docenti e la revoca di eventuali incarichi conferiti.
3. La presente delibera è soggetta all'approvazione e registrazione dei competenti organi di controllo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti.

Prof. Paola Severino